



3199

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 369;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono i Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata, nell'ambito delle rispettive competenze, alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come da ultimo modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017 e del 4 marzo 2020 e, in particolare, l'articolo 12-*bis* che ha istituito il Dipartimento "Casa Italia";

Visto il decreto del Segretario Generale 1° agosto 2017, recante l'organizzazione interna del Dipartimento "Casa Italia";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e in particolare l'articolo 18-*bis*;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici e, in particolare, l'articolo 9-undecies, recante modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8;

Ritenuto necessario provvedere alla riorganizzazione interna del Dipartimento di cui all'articolo 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, alla luce delle modifiche apportate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, in attuazione dell'art. 9-undecies del richiamato decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8;

Informate le Organizzazioni Sindacali;

DECRETA

Articolo 1 (Dipartimento "Casa Italia")

1. Il Dipartimento "Casa Italia", di seguito denominato "Dipartimento", svolge le funzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, e si articola in due Uffici e quattro Servizi.
2. Gli Uffici del Dipartimento sono così denominati
 - a) Ufficio per il coordinamento dei dati e delle attività connesse al progetto "Casa Italia";
 - b) Ufficio per il coordinamento delle attività di ripristino e ricostruzione post-emergenza.

Articolo 2 (Capo del Dipartimento)

1. Il Capo del Dipartimento provvede all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento e risponde delle sue attività e dei risultati raggiunti; coordina l'attività degli Uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 1, comma 2, e assicura il corretto ed efficace raccordo tra gli stessi Uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

o dell'Autorità politica eventualmente delegata in materia. Assicura, altresì, il raccordo con i Dipartimenti, gli Uffici e le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con i soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo successive agli interventi di protezione civile e con le altre amministrazioni competenti nelle materie connesse agli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera la segreteria dipartimentale, area funzionale organizzativa di livello non dirigenziale, cui è assegnato un coordinatore. La segreteria dipartimentale coordina la comunicazione interna, provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento; gestisce il protocollo informatico e i flussi documentali; cura i rapporti amministrativi con i Dipartimenti e gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e la comunicazione esterna del dipartimento; cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e delle variazioni di bilancio; fornisce il supporto per le attività di programmazione e valutazione della dirigenza; provvede all'elaborazione dei dati per la redazione del conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato e per il controllo di gestione; provvede agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione; assicura le attività connesse agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per il personale del Dipartimento.

Articolo 3

(Ufficio per il coordinamento dei dati e delle attività connesse al progetto "Casa Italia")

1. L'Ufficio per il coordinamento dei dati e delle attività connesse al progetto "Casa Italia" promuove il coordinamento degli attori istituzionali che concorrono alla realizzazione del progetto che si sviluppa nel campo della cura e valorizzazione dei territori e delle aree urbane e del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, provvedendo all'individuazione, al coordinamento e all'aggiornamento dei dati e delle misure finanziarie di interesse e alla gestione di progetti aventi specifici obiettivi.
2. L'Ufficio si articola nei seguenti Servizi:
 - a) Servizio per il coordinamento delle amministrazioni e dei dati;
 - b) Servizio per il coordinamento delle misure finanziarie e la gestione di progetti specifici.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Le competenze dei Servizi di cui al comma 2 sono così determinate:

- a) il Servizio per il coordinamento delle amministrazioni e dei dati cura il coordinamento dei rapporti con le amministrazioni titolari di attribuzioni connesse alle funzioni connesse con la cura e valorizzazione dei territori e delle aree urbane e del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, anche mediante appositi accordi o convenzioni, l'elaborazione di linee guida, la promozione di attività di formazione e informazione e l'individuazione del fabbisogno di dati e informazioni rilevanti promuovendo il coordinamento delle fonti informative e della loro accessibilità;
- b) il Servizio per il coordinamento delle misure finanziarie e la gestione di progetti specifici svolge le analisi e le ricerche concernenti le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, anche a causa dei rischi naturali, dei territori, delle aree urbane e del patrimonio abitativo, promuovendo misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti, segue l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento e gestisce progetti specifici volti alla cura e alla valorizzazione dei territori, delle aree urbane e del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, curandone il monitoraggio, verificandone la corretta esecuzione e il raggiungimento dei risultati attesi; provvede, altresì, alle attività di cui all'articolo 41, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inerenti all'utilizzo del "Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici".

Articolo 4

(Ufficio per il coordinamento delle attività di ripristino e ricostruzione post-emergenza)

1. L'Ufficio per il coordinamento delle attività di ripristino e ricostruzione post-emergenza assicura il coordinamento dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo successive agli interventi di protezione civile e provvede:
 - a) alla ricognizione delle disposizioni normative che regolano il processo di ripristino e ricostruzione nei diversi ambiti di azione, ai fini della relativa armonizzazione e della velocizzazione e semplificazione delle procedure, valorizzando le migliori pratiche e i risultati conseguiti mediante la proposta di strumenti normativi o amministrativi volti al miglioramento della performance operativa e al più celere completamento dei percorsi di complessiva rigenerazione socio-economica e culturale dei territori colpiti;
 - b) alla ricognizione, all'omogeneizzazione e all'aggiornamento degli strumenti di monitoraggio dei processi di ripristino e ricostruzione successivi agli interventi di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

protezione civile, anche ai fini di assicurare una informazione puntuale e trasparente alle popolazioni interessate e alla pubblica opinione sul relativo stato di attuazione;

- c) al monitoraggio dell'impiego delle risorse finanziarie stanziare per i processi di ripristino e ricostruzione successivi agli interventi di protezione civile ai fini dell'ottimizzazione dei relativi strumenti amministrativi e finanziari, in raccordo con le strutture preposte del Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) alla ricognizione delle disposizioni in materia di potenziamento della capacità operative e di intervento delle strutture degli enti territoriali coinvolti nei processi di ripristino e di ricostruzione successivi agli interventi di protezione civile, ai fini della relativa armonizzazione, nonché per la proposta di soluzioni innovative, da attuare mediante gli opportuni interventi di natura amministrativa o normativa;
- e) al coordinamento delle relazioni con i rappresentanti delle forze sociali ed economiche coinvolte nei processi di ricostruzione, ai fini dell'analisi del monitoraggio dei dati e dell'elaborazione di proposte di interventi correttivi o migliorativi sul piano amministrativo e normativo, con particolare riferimento agli strumenti di controllo e prevenzione della corruzione.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti Servizi:

- a) Servizio per il coordinamento dei processi di ripristino e di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici o di origine vulcanica;
- b) Servizio per il coordinamento dei processi di ripristino e di ricostruzione dei territori colpiti da eventi idrogeologici, dagli incendi boschivi o da eventi derivanti dalle attività dell'uomo.

3. Le competenze dei Servizi di cui al comma 2 sono così determinate:

- a) il Servizio per il coordinamento dei processi di ripristino e di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici o di origine vulcanica assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 con riferimento agli eventi di competenza;
- b) il Servizio per il coordinamento dei processi di ripristino e di ricostruzione dei territori colpiti da eventi idrogeologici, dagli incendi boschivi o da eventi derivanti dalle attività dell'uomo assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 con riferimento agli eventi di competenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 5 (Disposizioni finali)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di registrazione da parte della Corte dei conti.
2. Con effetto dalla medesima data è abrogato il decreto del Segretario Generale del 1° agosto 2017 con il quale è stata disciplinata l'organizzazione interna del Dipartimento "Casa Italia".

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 29 SET. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2880
Roma, 11/10/2020

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO ALIIPICM
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ES-TERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

16 OTT. 2020

2286